

REGOLAMENTO (CE) N. 2053/97 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1997

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3220/90 che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1417/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2624/95⁽⁴⁾, determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87; che occorre completarlo per quanto riguarda le condizioni di applicazione del trattamento per elettrodialisi ai fini della stabilizzazione tartarica del vino, come previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, tenuto conto degli elementi tecnici attualmente disponibili, non è possibile stabilire definitivamente le conseguenze di questo nuovo trattamento sulle caratteristiche qualitative particolari dei v.q.p.r.d., segnatamente per quanto concerne il loro carattere tipico; che, data la necessità di mantenere un certo livello di qualità e di evitare distorsioni di concorrenza tra le varie regioni determinate, occorre non autorizzare per il momento l'applicazione di detto trattamento per la fabbricazione dei v.q.p.r.d.;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3220/90 è modificato come segue.

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Il trattamento per elettrodialisi il cui impiego ai fini della stabilizzazione tartarica del vino è previsto all'allegato VI, punto 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 822/87 può essere applicato soltanto ai vini da tavola e soltanto se conforme alle prescrizioni di cui all'allegato IV del presente regolamento».

2) Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto dopo l'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 196 del 24. 7. 1997, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 1.